

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

N. _____ di Rep. in data _____

Contratto in forma pubblico/amministrativa stipulato, a seguito di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., tra il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - e , con sede in Via _____ - P.I. n. _____ , per l'appalto del Servizio di gestione globale dell'asilo nido aziendale del Ministero della Difesa presso il Centro Direzionale Personale Militare (C.D.P.M.) Roma - Cecchignola-----

Cap. 1160/2 – CIG:

Esigenze: Segredifesa. -----

=====

L'anno duemilaventuno (2021) addì () del mese di , in ROMA presso la sezione dell'Ufficiale Rogante della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (in seguito più semplicemente denominata Amministrazione/Commiservizi), sita in P.zza della Marina 4 – 00196 ROMA - C.F. 97459060584 – a rogito di me Ufficiale Rogante Funz. Amm , autorizzato a ricevere atti d'interesse di detta Direzione Generale giusta quanto risulta dal decreto D.G./125/2010 del 28/09/2010, senza l'assistenza dei testimoni alla quale le parti contraenti, appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo,

SONO COMPARSI

- ❖ Il Dirigente Dott. nato a il stipulante in nome e per conto dell'Amministrazione Difesa; -----
- ❖ Il Sig. nato a il , in qualità di della Società giusta __,-----

PREMESSO

- CHE con delibera a contrarre n. del è autorizzato l'esperimento della procedura di gara per l'individuazione del contraente per l'appalto del Servizio di gestione globale dell'asilo nido aziendale del Ministero della Difesa presso il Centro Direzionale Personale Militare (C.D.P.M.)
- CHE nella gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. è risultata aggiudicataria la Società con , in seguito il Fornitore;
- con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento, i suddetti comparenti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di gestione globale dell'asilo nido aziendale del Ministero della Difesa presso il Centro Direzionale Personale Militare (C.D.P.M.). Per servizio globale si intende l'erogazione di servizi educativi delle sezioni Piccoli, Medi e Grandi, comprendenti le attività pedagogiche, didattiche, di cura e igiene personale dei bambini, oltre che amministrative. Comprende, inoltre, la ristorazione e gli altri servizi connessi e accessori al mantenimento e al funzionamento della struttura.

Il servizio è regolato dalle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, parte integrante del presente atto. -----

ARTICOLO 3

Obbligazioni del Fornitore

Per l'espletamento del servizio, sono a carico del Fornitore i seguenti obblighi:

- 1) osservare tutte le prescrizioni tecniche minime contenute nel capitolato che del presente contratto è parte integrante; -----

2) osservare e adempiere a tutte le prescrizioni contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, parte integrante del presente atto e segnatamente:

- a) piano formativo del personale, integrativo rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico e, in particolare;
- b) laboratori formativi;
- c) Attività di sostegno ed integrazione dei bambini di etnie diverse e portatori di handicap mediante apposito laboratorio;
- d) Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie;
- e) Proposte innovative

ARTICOLO 4

Ente esecutore del contratto

1. L'Ente esecutore del contratto è il Comando Raggruppamento autonomo (in seguito RAMDIFE) sito in Roma, via Napoli 41 PEC ramdife@postacert.difesa.it ..-----

ARTICOLO 5

Durata e Importo del contratto

1. Il presente contratto decorre dal _____ al _____ .
2. Il valore presunto del contratto è pari a € _____ IVA ESENTE pari al prezzo offerto di € ----- iva esente moltiplicato per il numero massimo di 40 bambini, capienza limite del nido, per il triennio di vigenza contrattuale.
3. Per il servizio oggetto del contratto verrà corrisposta al Fornitore la somma complessiva data dal prodotto del prezzo offerto per il numero dei bambini effettivamente iscritti e frequentanti l'asilo nido aziendale.
4. Iva ESENTE ai sensi dell'articolo 10, punto 21, del DPR n. 663/1972, come modificato dall'articolo 1, della L. n. 220 del 13/12/2010.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione secondo le disposizioni ivi contenute

nella misura del 20% sul valore presunto del contratto sopra indicato e subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'inizio della prestazione di cui al citato art. 35 è da intendersi coincidente con la data dell'effettivo inizio delle lavorazioni relative al contratto

ARTICOLO 6

Corrispettivo

1. Il pagamento sarà disposto, mediante emissione di mandato diretto, con accreditamento della somma, sul conto corrente bancario n. ____ presso la Banca _____. Il Corrispettivo sarà pagato per anno educativo e quindi per 11 mesi, escluso il mese di agosto.
2. Il Fornitore emetterà tre fatture elettroniche trimestrali posticipate e una fattura bimestrale posticipata per i mesi di novembre-dicembre avendo cura di trasmetterle, mediante la piattaforma SDI al seguente codice IPA: VYHTQX.

3. Al termine di ogni trimestre, e dell'unico bimestre, Ramdife avvia la verifica di corretta esecuzione delle prestazioni e la comunica al RUP. In caso di esito positivo della stessa il RUP, entro successivi sette giorni, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
4. Tenuto conto che l'appalto ha ad oggetto prestazioni da svolgersi presso la sede dell'A.D. di Roma Cecchignola dove Ramdife dovrà svolgere attività di verifica delle prestazioni puntuali ed accurate riferite anche al livello di soddisfazione dell'utenza e data la delicatezza del servizio reso, che coinvolge profili educativi di minori in tenera età, in deroga all'art. 4, co. 6, del Decreto legislativo n. 231/2012 e successive modifiche intervenute, il termine per accertare la conformità dei servizi al contratto è fissato in 45 giorni dalla data di ricezione, a mezzo PEC, della relazione, a cura del Fornitore, sull'andamento del servizio di cui al paragrafo 4C del capitolato tecnico. Il termine di pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione della verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del d.lgs. 50/2016. -----
5. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 136/2010 s.m.i.. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.-----

ARTICOLO 7

Revisione prezzi

1. Non è ammessa la revisione prezzi durante il primo anno di appalto. Successivamente, a partire dal mese di settembre del secondo anno educativo, i prezzi potranno essere aggiornati, previa espressa richiesta scritta del Fornitore,

ai sensi dell'art 106 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo quanto previsto dall'articolo 21 del capitolato tecnico.

ARTICOLO 8

Luogo e termine dell'esecuzione

1. Il servizio dovrà essere svolto presso l'asilo nido aziendale ubicato nel comprensorio del Centro Direzionale Personale Militare (C.D.P.M.) sito in Viale dei Fucilieri s.n.c. – Roma Cecchignola. -----

ARTICOLO 9

Penali

1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dall'articolo appresso rubricato "Clausola risolutiva espressa", l'Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'affidatario le seguenti penali:
 - a. per ogni accesso negato agli incaricati finalizzato ad eseguire controlli e verifiche € 750,00;
 - b. in caso di mancata nomina del referente del servizio € 1.500,00;
 - c. mancato assolvimento da parte del referente dei compiti afferenti alla funzione di raccordo con l'A.D. € 1.500,00;
 - d. in caso di mancato rispetto del rapporto educatore/bambino € 2.000,00;
 - e. in caso di mancato rispetto del rapporto ausiliario /bambino € 1.000,00;
 - f. per ciascuna unità di personale non in possesso del titolo di studio, esperienze formative e/o professionali richieste € 1.000,00;
 - g. per ciascuna unità di personale educativo sostituito senza il consenso dell'A.D. € 2.000,00;
 - h. per ciascuna unità di personale ausiliario sostituita senza il consenso dell'A.D. € 1.000,00;

- i. in caso di mancata attivazione di corsi per il personale € 1.000,00;
- j. per ogni mancata applicazione delle condizioni offerte nel progetto educativo, organizzativo e gestionale € 1.500,00;
- k. in caso di mancato rispetto dell'organizzazione degli spazi prevista nel progetto ovvero di negligenza, dolo o colpa grave nella custodia e/o nell'uso dei locali e degli arredi forniti dall'A.D. € 2.500,00;
- l. in caso di mancata documentazione delle attività svolte dai bambini € 500,00;
- m. per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nel menù giornaliero € 1.500,00;
- n. in caso di carenze igieniche delle cucine, dei refettori, dei bagni, delle sezioni, delle aree comuni, anche esterne € 3.000,00;
- o. nel caso di mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalle leggi in tale materia € 3.000,00.
- p. Mancato aggiornamento della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08 ovvero di quella antincendio € 2.500,00;
- q. Per ogni unità di personale non in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente specificati al punto 5.3 delle Condizioni Tecniche € 1.000,00
- r. Inadeguata o insufficiente ordinaria manutenzione degli ambienti e degli spazi di pertinenza della struttura educativa, comprese le aree verdi € 3.000,00

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto, saranno contestati al fornitore per iscritto dall'Amministrazione, utilizzando la procedura di verifica degli inadempimenti allegata al presente contratto. Il fornitore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali stabilite nel contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al contratto con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Amministrazione contraente potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali qui previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.. -----
7. Ove si realizzi l'accreditamento e il convenzionamento della struttura, in tutti i casi in cui il Comune di Roma, ai sensi del Disciplinare del Comune di Roma, approvato dalla Giunta con delibera n. 244 del 22 maggio 2013, dovesse applicare all'Amministrazione Difesa (A.D.) delle penali per inadempienze contrattuali del Fornitore, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento all'A.D. degli importi richiesti dal Comune di Roma maggiorati del 20%, salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Per tutto quanto non specificato nella presente lettera, si applicano integralmente le disposizioni degli artt.125 e 126 del DPR n. 236 del 15.11.2012. -----

ARTICOLO 10

Cauzione

1. In applicazione della Legge 10.06.1982, n. 348 e dell'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i., la ditta contraente, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato cauzione, rilasciata in data ____ dalla ____Assicurazioni S.p.A., per l'importo di € () pari al 10% del prezzo offerto mediante fideiussione bancaria n. __ con sottoscrizione autenticata dal Dr. __, Notaio in __. -----. Tale fideiussione è conforme agli schemi tipi normativamente previsti.
2. La suddetta cauzione, sarà valida dalla data di stipulazione del presente atto fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione appaltante. Potrà essere, altresì, progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016 s.m.i. -----
3. La polizza fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della medesima garanzia a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. -----

ARTICOLO 11

Clausola risolutiva espressa

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno dell'affidatario, oltre all'applicazione delle penali di cui all'articolo 9 del presente atto, e salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, in ciascuno dei seguenti casi:

- a. Somministrazione di cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel presente capitolato o nell'offerta tecnica;
- b. Mancata presentazione, a richiesta dell'Ente esecutore, dei certificati penali, riferiti a tutto il personale impiegato, del casellario giudiziale di cui all'articolo 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, N. 313 (c.d. **"Certificato penale antipedofilia"**);
- c. Interruzione del servizio per causa imputabile al Fornitore, per 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- d. Omissione o ritardo nella indicazione e/o sostituzione di uno dei prestatori di lavoro rispetto alle modalità di cui all'articolo 5 del capitolato tecnico per più di 2 (due) volte nel corso dell'affidamento;
- e. Sostituzione ripetuta e senza adeguata motivazione del personale educativo secondo quanto previsto dall'articolo 5 del capitolato tecnico, oltre il limite del 30% delle presenze su base mensile riferite al singolo operatore;
- f. Mancato pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute e omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge
- g. Inadempimento del Fornitore alle condizioni, termini, modalità e costi di cui alla offerta tecnica ed economica nonché all'articolo 4 del capitolato tecnico;
- h. Non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal Fornitore;
- i. Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 106 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.;
- j. Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- k. Raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore presunto del contratto);

- l. Inosservanza della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza ecc. ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori e dei piccoli utenti;
 - m. Subappalto del servizio;
 - n. Violazione grave e ripetuta delle norme di igiene;
 - o. Mancato pagamento dei premi della polizza assicurativa contro i rischi derivanti alle cose e alle persone ed in particolare ai bambini e al personale, dall'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto, tenendo indenne sia il Ministero della Difesa, sia, in caso di convenzionamento, il Comune di Roma dalle azioni di responsabilità civile e/o penale per i danni di qualsiasi natura derivanti dall'esercizio dell'attività medesima
 - p. Provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
 - q. Violazione dell'obbligo di riservatezza
 - r. Mancato inquadramento del personale secondo i CCNL vigenti, con riferimento- per quanto riguarda le retribuzioni da corrispondere al personale, ad importi non inferiori a quelli previsti dal vigente CCNL ANINSEI;
 - s. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
2. In caso di attivazione di una convenzione quadro da parte di Consip. S.p.A. avente ad oggetto il servizio di gestione globale di asilo nido aziendale, l'A.D.

procederà ad attivare un'istruttoria per verificare la compatibilità della suddetta convenzione con l'oggetto del presente appalto al fine di procedere all'eventuale risoluzione contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L n. 95/12 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

3. Con la comunicazione con la quale dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'Amministrazione provvederà all'affidamento a terzi dell'esecuzione dell'incarico in danno del Fornitore.
4. L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto.-----
5. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto oltre ai danni diretti ed indiretti. Nel caso di minor spesa nulla compete al contraente inadempiente. -----
6. L'esecuzione in danno non esime il contraente dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. -----
7. Con la dichiarazione di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del maggior danno subito.-----

ARTICOLO 12

Responsabilità – Oneri generali

1. Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto all'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. -----
2. Il contraente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, come previsto nel D.P.R. n. 236 del 15.11.2012. -----

3. L'Amministrazione è tenuta ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n. 81/2008 a fornire al contraente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tuttavia, tenuto conto che il servizio sarà gestito globalmente dal fornitore e che, pertanto, i costi della sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 s.m.i. sono pari a zero, si allega il duvri statico. Il Fornitore è, comunque, tenuto a prendere contatti con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'Ente esecutore ai fini della cooperazione ed il coordinamento di cui al citato articolo 26 per l'aggiornamento del Duvri. -----

ARTICOLO 13

Cessione del contratto

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 106 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. -----
2. In caso di inadempimento trova applicazione l'art. 9 del presente atto.-----

ARTICOLO 14

Divieto di subappalto

1. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare la fornitura così come descritta agli articoli nn. 2 e 3 del presente contratto. -----

ARTICOLO 15

Domicilio legale

1. Per l'esecuzione del presente atto il Fornitore elegge il suo domicilio legale in Via , , ove si conviene esserle notificati gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere. -----

2. Il Fornitore s’impegna a segnalare all’Amministrazione eventuali variazioni del domicilio legale, nonché le generalità ed il domicilio dei propri rappresentanti che cureranno lo svolgimento del servizio.-----

ARTICOLO 16

Condizioni generali

1. Per tutto quanto non specificato o, comunque non modificato nel presente contratto, il servizio di cui trattasi si intende vincolato a tutti i patti, oneri e condizioni, contemplati ed espressi nel DPR n. 236 del 15.11.2012 ad eccezione delle clausole arbitrali che si hanno per non apposte.-----
2. Il Fornitore dichiara di ben conoscere dette “condizioni” per averle lette, esaminate ed accettate in ogni loro parte.-----
3. Le “condizioni” stesse per quanto non allegate al presente atto, ne formano parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 99 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. –

ARTICOLO 17

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli dell’esecuzione del presente atto.-----
2. Il Fornitore è responsabile dell’osservanza di tale obbligo da parte dei propri dipendenti e s’impegna ad imporre il suddetto obbligo a tutte le persone che direttamente o indirettamente per ragioni d’ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.-----

3. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione medesima.

ARTICOLO 18

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale dedicato allo svolgimento dell'incarico di cui agli articoli 2 e 3 del presente atto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale a persone e cose in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni di cui sopra.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali (invalidità, tubercolosi, malattie professionali, disoccupazione) ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. -----
3. Il Fornitore si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. -----
4. L'Amministrazione, in caso di inadempienza retributiva del fornitore si sostituisce allo stesso pagando direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate

detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento osserva le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs.vo 50/2016.

5. L'Amministrazione, in caso di inadempienza contributiva del fornitore, accertata con documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativa ad uno o più soggetti dipendenti dalla Società contraente, espleta intervento sostitutivo trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il responsabile del procedimento osserva le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs.vo 50/2016.-----

ARTICOLO 19

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n.
2. L'inadempimento del contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto.
3. Il Fornitore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. -----

4. Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. -----

L'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. -----

Qualora il contraente abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – Ufficio spese generali nazionali ed estere e la prefettura competente per territorio.-----

4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n.1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima. -----

ARTICOLO 20

Consenso al trattamento dei dati

1. Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. -----

ARTICOLO 21

Comunicazioni

1. A seguito di quanto stabilito dell'art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008 le comunicazioni riferite al presente contratto saranno effettuate mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:-----

- commiservizi@postacert.difesa.it
-

ARTICOLO 22

Recesso

1. L'A.D. si riserva la facoltà, ai sensi e nei termini dell'artt. 109 D. Lgs. n. 50/2016 e 107 del DPR 236/2012, di recedere in ogni momento dal presente atto, con preavviso di almeno 30 giorni solari da notificarsi al Fornitore, ai sensi dell'articolo 21. In tal caso il Contraente ha diritto al pagamento dei soli servizi prestati correttamente, secondo le condizioni previste dal contratto, oltre all'indennizzo secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.
2. Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 è previsto il recesso automatico dal contratto per l'Ente appaltante nelle ipotesi ivi configurate
- 3.

ARTICOLO 23

Codice di comportamento

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero della Difesa".
2. Si dà atto che l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo DPR, consegna al Fornitore copia del codice medesimo, per promuoverne l'integrale conoscenza.
3. Il Fornitore si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, in relazione alla propria gravità e alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà produrre le sanzioni previste dalla legge.
5. Qualora l'Amministrazione riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'amministrazione darà applicazione alle disposizioni sanzionatorie previste.

ARTICOLO 24

Patto D'integrità

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della L. n. 190/2012, al presente atto è allegato e ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Patto di integrità con cui il Fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni del patto di integrità sottoscritto determinerà la risoluzione del contratto e le altre sanzioni previste.

ARTICOLO 25

Assicurazione

1. Il fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto all'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze, negligenze o altre inadempienze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il fornitore ha stipulato una polizza assicurativa, secondo quanto disposto dall'art. 14 delle Condizioni Tecniche, n. _____ emessa in data _____ dalla _____, a beneficio dell'Amministrazione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al

presente atto. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i dipendenti e collaboratori della stessa, nonché i terzi, per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare all'Amministrazione medesima, ai dipendenti e collaboratori della stessa, nonché ai prestatori di lavoro e ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, come da prescrizioni del capitolato tecnico. La polizza, a favore dei bambini, copre inoltre l'infortunio, invalidità temporanea o permanente, il decesso, sia per la durata della loro permanenza in struttura sia in occasione di eventuali gite o passeggiate. Il Fornitore garantisce il puntuale e tempestivo pagamento dei premi tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi eccezione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente, e pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta con le modalità indicate, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 26

Informazione antimafia

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, recede dal contratto in caso di mancato rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

ARTICOLO 27

Clausola di vincolo

Il presente atto, mentre vincola la Società ----- dal momento della firma dello stesso, impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il contraente è, pertanto, consapevole che il contratto, ai sensi dell' articolo 32 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i, è sospensivamente condizionato all'esito positivo dei controlli, restando del pari sospesi, fino alla intervenuta registrazione, tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto in capo all'Amministrazione ivi compresi i termini di pagamento.-----

Il citato Dirigente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di Commiservizi, accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante Funz. sottoscritto con firma digitale e dalle parti contraenti con firma autografa. ----

Il presente atto contrattuale è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e consta di n. __ pagine interamente dattiloscritte e fin qui della presente pagina, escluse le firme nonché di un seguito di n. __ pagine di Capitolato Tecnico e di Progetto educativo gestionale presentato in sede di offerta.

Per la Società

Per L'Amministrazione

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art.1341 e 1342 c.c. la Società ____ dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di approvare espressamente le clausole che seguono, che qui si intendono richiamati:

Art. 2 (Oggetto della contratto)

Art. 3 (Obbligazioni del Fornitore)

Art. 5 (durata del contratto)

Art. 6 (corrispettivo)

Art. 9 (penali)

Art.11 (Clausola risolutiva espressa)

Art. 21 (Spese contrattuali)

Art. 22 (recesso)

Art. 23 (codice di comportamento)

Art. 24 (patto d'integrità)

Art. 25(Assicurazione)

Art. 27(Clausola di vincolo)

Per la Società

L'UFFICIALE ROGANTE
